CAMERA DEI DEPUTATI 3310-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DE CAROLIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 marzo 1982 (Stampato n. 1557)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° aprile 1982

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Consiglio d'Europa - a seguito della risoluzione in tale senso assunta dalla 9ª Conferenza dei Ministri europei della giustizia - ha posto allo studio, sin dal 1974, il problema di assicurare, alle persone che abbiano la propria residenza nel territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa e che desiderino ottenere l'assistenza giudiziaria in un altro Stato membro, il diritto di indirizzarsi alle competenti autorità del paese di residenza attribuendo a queste ultime l'incarico di trasmettere la relativa domanda alle autorità dell'altro Stato.

L'Accordo in esame costituisce appunto il risultato dell'attività svolta da un apposito comitato di esperti del Consiglio d'Europa e riveste un indubbio interesse in quanto, tra l'altro, semplifica i meccanismi già esistenti di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria fissati nella Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, di cui anche l'Italia è firmataria.

Sottolineando il fatto che l'accordo potrà rivelarsi utile per gli emigranti italiani, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

DE CAROLIS, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.	*Identico.*